



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocati: **Tubelli Antonia** c.f. **TBLNTN73B66F839S**
Laudadio Maria Laura Rita c.f. **LDDMLR61C62B180L**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.548323 del 09/08/2016, l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 4704/2016 del Tribunale di Napoli - Sez Lavoro pronunciata il 26/05/2016.

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Palumbo Rossana, volta, fra l'altro, ad accertare l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione per non aver effettuato la scelta secondo i criteri predeterminati e nel rispetto delle procedure previste, e l'illegittimità degli atti relativi alle modalità di partecipazione all'interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ha dichiarato l'illegittimità degli atti di conferimento alla ricorrente dell'incarico di direzione della U.O.D. "controlli e vigilanza sugli interventi-attività territoriali", nonché degli atti di conferimento degli incarichi per i quali essa aveva manifestato il proprio gradimento e di cui ai punti b), c), e) ed f) delle conclusioni del ricorso introduttivo e ordinato alla resistente Regione Campania di ripetere la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali per cui è causa.

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, rigettato la domanda di risarcimento del danno e condannato l'Ente Regione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 554484 del 11/08/2016, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

La U.O.D. 03, con nota prot. n.62775 del 30/01/2017 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4704/2016 del Tribunale di Napoli - Sez Lavoro pronunciata il 26/05/2016;

TOTALE DEBITO

€ 3.064,15

Competenze per spese di giudizio

Avv.ti **Tubelli Antonia**, **Laudadio Maria Laura Rita**

€ 3.064,15

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot.n. 548323 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n 4704/2016 del Tribunale di Napoli - Sez Lavoro pronunciata il 26/05/2016
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. 62775 della U.O.D. 03

Napoli, 30/01/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

**Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale**

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0548323 08/08/2016 15,10

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



DL

09 AGO. 2016

**CC- 5343/2014- Avv. Di Lascio
Palumbo Rosanna c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 4704/2016
Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro**

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per gli adempi-
menti di competenza, copia della sentenza della del Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro n. 4704/2016, relativa al procedimento emarginato.

Si invita la UOD in indirizzo a far conoscere, se del caso, eventuali valu-
tazioni in ordine all'opportunità di proporre gravame.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'esito della Camera di Consiglio svolta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.9192/14 R.G.L. vertente

TRA

PALUMBO ROSANNA, rappresentata difesa dagli avv.ti Antonia Tubelli e Maria Laura Rita Laudadio;

ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio;

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'8.4.2014, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere dirigente della Regione Campania con profilo esperienziale di grande rilievo nei ruoli della Dirigenza della Regione Campania e di altri Enti pubblici – deduceva che con nota prot. n. 2012/0954507 del 27.12.2012 erano state diramate le indicazioni relative alle modalità di partecipazione all'interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali, indetto con avviso interno del 28.12.2012.

La ricorrente aveva preso parte all'interpello ed inoltrato formale domanda con allegazione dei suoi dati curriculari ed indicazione, in coerenza con il proprio profilo esperienziale e professionale, di n. 4 preferenze nelle seguenti direzioni e/o uffici: a) Staff Affari Generali Personale e Verifica Attuazione Piano della Performance Organizzativa; b) Staff Ufficio per il Federalismo; c) Staff Supporto Operativo D.G. Internazionalizzazione e rapporti Unione Europea; d) UOD Tesoreria Bilanci di cassa e Autorità di Certificazione dei Fondi strutturali.

Costituita la Commissione preposta alla valutazione e conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 9 lett. B) del Disciplinare di cui alla delibera della G.R. n. 479 del 2012 e successive modifiche, la Giunta Regionale, nella seduta del 24.9.2013, nel prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione, rappresentava al contempo la necessità di un'istruttoria tecnica in ordine ai criteri previsti dal Disciplinare art. 5, c.1, lett. a) e b), assegnando tali compiti e funzioni al Comitato di Coordinamento Interdipartimentale di cui all'art. 39 del Regolamento n. 12 del 15.12.2011.

Con delibera di G.R.C. n. 427 del 27.9.2013, la Giunta Regionale, visti i risultati dell'attività istruttoria del Comitato di Coordinamento Interdipartimentale, deliberava il conferimento degli incarichi di Direttore Generale, di Responsabile delle Strutture di Staff ai dipartimenti e di responsabile delle Strutture di Staff alle Direzioni Generali.

Con delibera di G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 erano stati poi conferiti gli incarichi di Responsabile delle Unità Operative dirigenziali e dei Responsabili di Struttura di Staff non conferiti in precedenza.

Alla ricorrente era stata conferita la direzione della UOD "Controlli e Vigilanza sugli interventi – Attività Territoriali" e, ad interim, della UOD "Servizio territoriale provinciale di Salerno"; essa lamentava che tale incarico, assegnatole in assenza di motivazione relazionata ai criteri utilizzati dal Comitato Interdipartimentale e dalla Commissione, non era coerente con la professionalità e il percorso esperienziale maturato, risultando essa assegnataria di un incarico "minus valente" rispetto a quello rivestito in precedenza di Dirigente di settore-Struttura Complessa e che, inoltre, non rientrava nel novero delle preferenze espresse.

All'esito della richiesta di accesso agli atti del procedimento, la ricorrente prendeva visione della documentazione richiesta e rilevava che gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali erano viziati per violazione dell'art. 19 D.Lgvo 165/2001 e dell'art.5 del Disciplinare che impongono di correlare il conferimento delle funzioni dirigenziali alla valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza, dell'esperienza di direzione maturata in settori attinenti all'incarico, con obbligo di esternare le ragioni giustificatrici della scelta.

Essa, quindi, richiamava la disciplina di cui al Regolamento sull'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania n.12 del 15.12.2011 che, tra l'altro, disciplina gli adempimenti e le procedure che la Giunta Regionale deve attuare per la valorizzazione del merito dei risultati individuali e organizzativi dei dirigenti prevedendo le articolazioni delle strutture amministrative della Giunta e stabilendo, altresì, che "a ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è preposto un dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell'Amministrazione Regionale o ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 bis e 6, del d.lgvo n. 165/01" (quest'ultima norma recepita dall'art. 5 del Disciplinare menzionato di cui alla delibera n. 479 del 10.9.2012).

La ricorrente lamentava, in particolare, che la direzione della UOD Controlli e vigilanza sugli interventi – attività territoriali – che le era stata assegnata non era collegata alla direzione di struttura complessa, di direzione generale e/o di Staff (che erano, invece, più

coerenti con la professionalità che aveva maturato) e che quelle funzioni erano state affidate a candidati in posizione e con punteggio equipollente o deteriore rispetto ad essa ricorrente ed in assenza di motivazione.

Sulla scorta dei rilievi svolti, la ricorrente agiva, quindi, in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di GRC n. 488 del 31.10.2013 in parte qua conferisce alla dott.ssa Rosanna Palumbo l'incarico di direzione della UOD "controlli e vigilanza sugli interventi – attività territoriali" cod. 541113, in difetto di motivazione e in distonia con il profilo culturale ed esperienziale della ricorrente;
- b) Accertare e dichiarare l'illegittimità della Delibera di G.R.C. n. 427/2013 del 27.9.2013 in parte qua pretermette, in difetto di motivazione, dal novero degli affidatari degli incarichi di direzione generale e di direzione di Staff la dott.ssa Palumbo e relativamente all'incarico di staff "Affari Generali, Personale e Verifica Attuazione Piano della Performance Organizzativa " cod. 55000001";
- c) Accertare e dichiarare l'illegittimità del conferimento dello Staff Supporto Tecnico Operativo D.G: Internazionalizzazione e Rapporti Unione Europea cod. 51030001 presso il "Dipartimento della Programmazione dello Sviluppo Economico", direzione opzionata dalla ricorrente perché coerente con il proprio profilo, alla dott.ssa Maura Formisano per un punteggio di 3,4, un giudizio di "Buono" e una valutazione relativa al "livello di complessità della struttura" "medio";
- d) Accertare e Dichiarare l'illegittimità del conferimento dell'incarico di Staff Ufficio per il federalismo, cod. n.60020001, direzione opzionata, tra le altre, dalla ricorrente, al dott. Gennaro Caiazzo per un punteggio di 4,8, un giudizio di "Distinto" e una valutazione di "elevato";
- e) Accertare e dichiarare l'illegittimità del conferimento dell'incarico di Direzione della Tesoreria Bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali, cod 55130700 (quarta opzione della ricorrente), alla dott.ssa Maria Caristo per un punteggio di 4,8, per un giudizio sintetico di "distinto" e una valutazione per il livello di complessità delle strutture ricoperte di "medio";
- f) Conseguentemente, previa disapplicazione delle delibere n. 427/2013 e n. 488/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 D.Lgvo n. 165/01, ordinare all'Amministrazione Regionale la ripetizione della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, limitatamente alle strutture di Staff di (i) Staff "Affari Generali, Personale e Verifica Attuazione Piano della Performance organizzativa" cod. 55000001, (ii) Staff Supporto Tecnico Operativo D.G. Internazionalizzazione e rapporti Unione Europea cod. 51030001, (iii) Staff Ufficio per il Federalismo cod. 60020001, (iv) Direzione della Tesoreria Bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali cod. 55130700 e, relativamente alla posizione della ricorrente, della dott.ssa Antonella Buccini, dott.ssa Maura Formisano, dott. Gennaro Caiazzo e dott.ssa Maria Caristo;

g) Dichiarare, previa disapplicazione delle delibere n. 427/2013 e n. 488/2013 e del DPGR 341/13 ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 D.Lgvo n. 165/01, l'illegittima estromissione della ricorrente dagli incarichi opzionati, ed in particolare dallo Staff Supporto Tecnico Operativo D.G. Internazionalizzazione e Rapporti Unione Europea cod. 51030001 (terza opzione della ricorrente);

h) Dichiarare, per l'effetto e previa disapplicazione delle delibere n. 427/2013 e n. 488/2013 e del DPGR 341/13 ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 D.Lgvo n. 165/01, il diritto della ricorrente, per inadempimento contrattuale dell'Amministrazione in veste di datore di lavoro, al risarcimento del danno da relazionarsi al differenziale tra la retribuzione di posizione percetta (Dirigente di Servizio) e quella di direttore di struttura apicale, quale lo Staff, ovvero nella diversa quantificazione da operarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

i) Dichiarare, previa disapplicazione delle delibere n. 427/2013 e n. 488/2013 e del DPGR 341/13 ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 D.Lgvo n. 165/01, il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance".

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che deduceva l'inapplicabilità del D.Lgvo 165/01; assumeva, inoltre, la natura non concorsuale della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali e, quindi, la mancanza della necessità di una valutazione comparativa dei candidati tanto più che il Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479/2012 non prevede la formazione di alcuna graduatoria e che l'art. 9, lett.c, dispone che "l'eventuale candidatura presentata da ciascun dirigente deve riferirsi ad almeno tre incarichi e a non più di cinque, fermo restando che le candidature presentate non configurano un vincolo ai fini delle determinazioni della Giunta relative al conferimento degli incarichi", essendo l'amministrazione tenuta anche al rispetto del principio della necessaria rotazione degli incarichi.

Sentita liberamente la ricorrente ed autorizzato il termine per il deposito di note illustrative, all'udienza del 26.5.2016 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava pubblica lettura con contestuale fissazione del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

In via preliminare, va osservato che l'art. 19, c. 1 bis, D.Lgvo 165/01 introdotto dal D.Lgvo 150/09, ha previsto per le amministrazioni statali la trasparenza e la correttezza del conferimento degli incarichi dirigenziali statuendo espressamente che "*L'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta*".

E' ormai principio consolidato quello secondo cui il corpo normativo contenuto nel capo II del titolo II del D.Lgvo 165/01 si applica in via diretta alle sole Amministrazioni dello Stato; per quanto riguarda le Regioni e gli altri enti locali, l'art. 27 D.Lgvo 165/01 prevede che tali amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, adeguino i propri ordinamenti ai principi di cui al capo II del D.Lgvo cit.

Nel caso in esame, la Regione Campania ha adottato un disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali che prevede espressamente la conformazione ai principi di cui all'art. 19, c.1 bis, D.Lgvo 165/01 che, quindi, sono applicabili non in via diretta, ma in forza del richiamo contenuto nell'atto normativo regionale.

In particolare, l'art. 5 del disciplinare dispone che *"Il conferimento degli incarichi in armonia con i principi di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, ha luogo a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri: a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire; b) livello di complessità della struttura dirigenziale; c) valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati ed ai risultati conseguiti; d) esperienza maturata in incarichi dirigenziali anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quelle maturate con amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire; e) valorizzazione dell'innovazione amministrativa, anche in relazione alle esigenze di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo assetto costituzionale della Repubblica ed alla evoluzione delle politiche pubbliche e del quadro normativo istituzionale dell'Unione Europea; f) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali in materia, coerenti con l'incarico da ricoprire.*

E' indubitabile che gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono ascrivibili alla categoria degli atti negoziali e non a quella degli atti amministrativi: hanno, cioè, carattere privatistico e ad essi si applicano le norme del codice civile in tema di esercizi dei poteri del privato datore di lavoro.

In materia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato, nel tempo, i seguenti principi:

a) gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e le norme contenute nel D.Lgvo n. 165/01, art. 19, c.1, , obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all' art.97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. n. 20979/09);

b) comunque, gli artt. 1175 e 1375 c.c. applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicchè ove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti



ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 21088/10; Cass n..9815/08);

c) pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare - o ad ottenere - un determinato incarico di funzione dirigenziale, tuttavia in sede giudiziale va controllato che il mancato rinnovo - o il mancato conferimento - dell'incarico stesso sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedurali previste, nonché con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (Cass. n. 5025/09);

Nel caso in esame, quindi, è stata prevista una procedura di tipo comparativo per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali e la predisposizione di un elenco di aspiranti sulla base della verifica del possesso dei requisiti prescritti e della scheda di valutazione di ciascun dirigente, riferita anche all'esperienza maturata in incarichi dirigenziali nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, come prescritto dall'art. 5 del Disciplinare.

Quello che è successo è che all'esito della procedura posta in essere dall'Amministrazione, alla ricorrente non è stato assegnato alcuno degli incarichi per i quali aveva presentato la propria candidatura e – in mancanza di motivazione – tali incarichi sono stati affidati a dirigenti con valutazione pari o peggiore alla sua.

Non integra, infatti, una vera motivazione il generico riferimento compiuto dall'amministrazione alle "ragioni organizzative", al "buon andamento e l'efficienza delle strutture amministrative" che sono formule di stile suscettibili di essere riempite di contenuti di segno diverso a seconda di come sono utilizzate ed interpretate e che nulla dicono in ordine alla concreta posizione di ciascun dirigente in relazione allo specifico incarico da ricoprire.

Pertanto, pur non essendo configurabile il diritto soggettivo della Palumbo ad ottenere l'incarico di funzione dirigenziale, nell'odierna sede va, però, accertato che il mancato conferimento sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedurali previste e con l'osservanza delle regole civilistiche di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost e che obbligano l'Amministrazione a valutazioni anche comparative ed a motivare le ragioni giustificatrici delle scelte.

Invece, l'ente pubblico non ha in alcun modo reso esplicite ed intelleggibili le ragioni della scelta effettuata in applicazione dei criteri predeterminati a monte.

Ne consegue che, nel caso in esame in cui il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali ha avuto un esito negativo per la ricorrente, senza l'adozione da parte dell'amministrazione di adeguate forme di partecipazione dell'interessata al relativo processo decisionale e senza l'esternazione delle ragioni giustificatrici della scelta, non avendo la PA fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni che l'hanno indotta a non conferire alcun incarico dirigenziale, tra quelli prescelti, alla Palumbo, ed a conferirli contemporaneamente ad altri dirigenti con punteggio uguale o peggiore a quello della ricorrente - , in base ai su riportati principi, alla ricorrente va riconosciuta una tutela



giurisdizionale volta al risarcimento dell'interesse legittimo di diritto privato leso dall'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione (in base agli artt.1175 e 1375 c.c. applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.), salvo restando che tale pretesa risarcitoria non può essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, che è insussistente in assenza del contratto stipulato con l'amministrazione (Cass. 23.9.2013 n.21700; negli stessi termini Cass. 14.4.2015 n. 7495).

Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione che non ha effettuato la scelta secondo i criteri predeterminati e nel rispetto delle procedure previste e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, va riconosciuta alla ricorrente la invocata tutela in forma specifica con la condanna dell'ente pubblico a ripetere le operazioni di scelta.

Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno rappresentato dal differenziale tra la retribuzione di risultato percetta e quella di dirigente di struttura apicale in mancanza della configurabilità di un diritto al conferimento di incarico dirigenziale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

-Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità degli atti di conferimento alla ricorrente dell'incarico di direzione della UOD "controlli e vigilanza sugli interventi – attività territoriali" nonché degli atti di conferimento degli incarichi per i quali essa aveva manifestato il proprio gradimento e di cui ai punti b), c), d), e) ed f) delle conclusioni del ricorso introduttivo;

-Ordina alla resistente di ripetere la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali per cui è causa;

-Rigetta la domanda di risarcimento del danno;

-Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;

Napoli, 26.5.2016

Il giudice del lavoro

(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 4704/2016**

Dip. Palumbo Rosanna

Avv.ti Tubelli Antonia e Maria Laura Rita Laudadio

Diritti e onorari			2.100,00
spese generali	15,00%	2.100,00	<u>315,00</u>
			2.415,00
CPA	4%	2.415,00	<u>96,60</u>
			2.511,60
IVA	22%	2.511,60	552,55
TOTALE FATTURA			3.064,15
RITENUTA	20%	2.415,00	483,00
NETTO A PAGARE			2.581,15



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

Al Dirigente della U.O.D.
 Contenzioso del lavoro
 Esecuzione giudicati – Ufficio Disciplinare
 55-14-04

e p.c.

Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
 55.13.00

Alla Direzione Generale per le Risorse Umane
 55.14.00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0062775 30/01/2017 11,30

N.144. 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 7.1.18. Fascicolo : 4 del 2017



LORO SEDI

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4704/2016. Palumbo Rosanna c/ Regione Campania.

In riferimento alla richiesta di codesto ufficio prot. n. 554484 dell'11/08/2016, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

A seguito del conferimento dell'incarico di Responsabile della U.O.D. "Controlli e Vigilanza sugli interventi – Attività Territoriali" presso la D.G. per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, giusta D.G.R. n. 488/2013, la dott.ssa Palumbo ha promosso ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con il quale veniva richiesto al giudice adito di dichiarare l'illegittimità della D.G.R. n. 488/2013, relativamente alla parte in cui viene conferito alla ricorrente l'incarico presso la suddetta struttura, nonché l'illegittimità degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali per i quali la stessa aveva manifestato il proprio gradimento, ordinando, altresì, alla Regione Campania di ripetere la procedura di conferimento degli incarichi inerenti le strutture medesime, e precisamente:

- 1) Staff "Affari Generali, Personale e Verifica Attuazione Piano della Performance Organizzativa" presso il Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali";
- 2) Staff "Supporto Tecnico Operativo alla D.G. per l'Internazionalizzazione e Rapporti con l'Unione Europea" presso il Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
- 3) Staff "Ufficio per il Federalismo" presso l'Ufficio Speciale per il Federalismo;
- 4) U.O.D. "Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali" presso la D.G. per le Risorse Finanziarie.

Con il medesimo ricorso veniva, inoltre, richiesto al Tribunale adito di dichiarare, previa disapplicazione delle deliberazioni di conferimento degli incarichi di cui sopra, il diritto della

ricorrente al risarcimento del danno, da relazionarsi alla differenza tra la retribuzione di posizione percepita in virtù della D.G.R. n. 488/2013 e quella di Responsabile di struttura di Staff, ovvero nella diversa quantificazione ai sensi dell'art. 1226 del c.c., nonché il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance.

Con nota prot. n. 67517 in data 02/02/2015 lo scrivente ufficio, competente in ordine al suddetto ricorso, ha provveduto, in tempi congrui rispetto a quelli previsti per la costituzione in giudizio, alla predisposizione di apposita relazione per la difesa dell'amministrazione nella lite di che trattasi, la cui udienza era fissata per il 19 febbraio 2015. Nella predetta relazione e per le considerazioni nella stessa espresse, si ritenevano non suscettibili di accoglimento le richieste formulate dalla dott.ssa Palumbo nel ricorso in oggetto.

Con sentenza n. 4704/2016 il Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, in parziale accoglimento delle istanze avanzate con il suddetto ricorso, ha dichiarato l'illegittimità degli atti di conferimento alla ricorrente dell'incarico di responsabile della U.O.D. "Controlli e vigilanza sugli interventi – attività territoriali", nonché degli atti di conferimento degli incarichi per i quali la stessa aveva manifestato il proprio gradimento, ordinando, altresì, alla Regione Campania di ripetere la procedura di conferimento degli incarichi inerenti le strutture medesime, risultanti dall'elenco di cui sopra. Con la suddetta sentenza il giudice adito ha, altresì, rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente ed ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che sono state liquidate in euro 2.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Santillo

